



COMUNE DI BAGNONE
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
Piazza Marconi, 7 - cap 54021
AREA AFFARI GENERALI

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2023 -
INDETTO AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431 E DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
REGIONALE N. 402 DEL 30/03/2020**

IL COMUNE DI BAGNONE

Vista la legge 9 dicembre 1998 n. 431 concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo e in particolare l'art. 11 che ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, con il quale sono stati definiti i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;

Vista la legge regionale n. 2/2019 "Disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)";

Vista la D.G.R. n. 402/2020 con la quale sono stati stabiliti, attraverso l'allegato A, i criteri e le procedure per la ripartizione e l'erogazione delle risorse complessive regionali e statali del Fondo di cui alla legge n. 431/98;

Vista la D.G.R. n. 206/2021 con la quale è stato modificato il punto 7.1 dell'allegato A della sopra citata delibera;

Visto il Decreto Ministeriale 19 luglio 2021 che ha stabilito come i contributi concessi ai sensi del presente decreto non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza;

Vista la Delibera di G.R. n.1168 del 09-10-2023 avente ad oggetto il Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 – Criteri per il riparto ai Comuni delle risorse regionali anno 2023 e modifiche ed integrazioni all'Allegato A della deliberazione G.R. n. 402/2020 – Criteri per l'accesso al Fondo integrazione canoni di locazione ex art. 11 L. 431/98.

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 105 del 18/10/2023 con la quale è stato stabilito di redigere il bando comunale per l'erogazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2023,

RENDE NOTO

che secondo quanto predisposto dal presente Bando e dalla vigente normativa in materia, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione **30/10/2023 al 30/11/2023.**

ART. 1 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO



COMUNE DI BAGNONE
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
Piazza Marconi, 7 - cap 54021
AREA AFFARI GENERALI

Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a. essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea purché in possesso di attestazione di regolarità di soggiorno o di altro Stato extraeuropeo in possesso di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) in corso di validità ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 286/1998 e s.m.i.;
- b. essere residente nel Comune di Bagnone nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo. La data dalla quale decorrono le mensilità utili ai fini dell'erogazione del contributo è quella dell'effettiva residenza anagrafica;
- c. essere titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato e in regola con il pagamento dell'imposta di registro o con il regime della cosiddetta "cedolare secca", riferito all'alloggio in cui il richiedente ha la residenza. Sono esclusi gli alloggi di e.r.p. disciplinati dalla L.R. 2/2019 e gli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi con pregi artistici e signorili);
- d. assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Bagnone. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
- e. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;
- f. le disposizioni di cui ai punti d) e e) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):
 - coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
- g. valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;



COMUNE DI BAGNONE
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
Piazza Marconi, 7 - cap 54021
AREA AFFARI GENERALI

- h. non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fine ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal D.P.C.M. n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere e) ed g);
- i. essere in possesso, entro la data di scadenza del bando, della certificazione in corso di validità dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a € 32.048,52 ed incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientrante nei valori di seguito indicati:

Fascia "A":

Valore ISE uguale o inferiore a € **14.877,20** (importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2023) ed incidenza del canone di locazione al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

Fascia "B":

Valore ISE **compreso tra € 14.877,21 ed € 32.048,52** ed incidenza del canone di locazione sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a € 16.500,00 (limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica).

- l. Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di € 25.000,00, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

I contributi per l'affitto concessi secondo quanto disposto dal decreto ministeriale del 19 luglio 2021 non potranno essere cumulati con la quota del reddito di cittadinanza destinata al pagamento del canone di locazione.

Il contributo non è cumulabile con il contributo per l'autonomia dei giovani della Misura GiovaniSi relativo al canone di locazione di alloggio autonomo e con altri benefici pubblici erogati, in qualsiasi forma, da qualunque Ente pubblico a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale.

In seguito al pagamento del bonus affitto ciascun Comune dovrà comunicare all'INPS la lista dei beneficiari.

I requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di inizio pubblicazione del bando, nonché permanere nel corrente anno.

In base alla normativa regionale, l'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" è possibile soltanto in presenza:

- di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore;
- di espressa certificazione a firma del responsabile dei Servizi Sociali, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune;
- di verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

Nel caso in cui il soggetto dichiaro di ricevere sostegno economico da una persona fisica (figli, genitori, parenti, amici), oltre a specificarne le generalità nell'apposita sezione della domanda, dovrà allegare obbligatoriamente,



COMUNE DI BAGNONE
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
Piazza Marconi, 7 - cap 54021
AREA AFFARI GENERALI

pena esclusione, la copia del documento di identità di colui che fornisce il sostegno nonché copia della sua dichiarazione dei redditi.

Nella fascia di "ISE zero" oltre ad essere compresi tutti quei soggetti che hanno un ISE pari a zero si intendono ricompresi anche tutti quei soggetti il cui canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori, sia superiore al valore ISE del nucleo familiare.

Gli uffici comunali sono tenuti alla verifica di reddito congruo tale da giustificare il pagamento del canone di locazione.

Il canone di locazione per il quale si richiede il contributo è quello riferito all'anno 2023, risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

ART. 2 NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

Si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentele, risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. Fanno altresì parte del nucleo familiare i coniugi non legalmente separati ed i soggetti a carico ai fini IRPEF del richiedente anche se hanno diversa residenza anagrafica.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio

ART. 3 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n° 445 del 28.12.2000) il richiedente che dichiara un ISE pari a zero o che abbia un ISE inferiore al canone di locazione per il quale richiede il contributo, può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti, fatto salvo quanto previsto dal Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020 che ha prorogato il divieto di autocertificazione per i cittadini extracomunitari al 31/12/2021.

La dichiarazione falsa e mendace è punita ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445/2000.

ART. 4 DOCUMENTAZIONE

La domanda deve essere presentata all'ufficio protocollo comunale o inviata all'indirizzo pec: **comune.bagnone@postacert.toscana.it** e dovrà essere obbligatoriamente corredata dai seguenti documenti:

- a) copia attestazione ISE/ ISEE corrente rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato corrispondente ai requisiti indicati all'art. 1 del presente bando;
- b) copia del contratto di locazione in corso di validità regolarmente registrato;
- c) copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta annuale di registrazione del contratto (modello F23); oppure attestazione dell'adesione al regime di "cedolare secca";



**COMUNE DI BAGNONE
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
Piazza Marconi, 7 - cap 54021
AREA AFFARI GENERALI**

- d) copia della ricevuta cartacea o del bonifico bancario/postale relativo al pagamento del canone di locazione di ciascuna mensilità relativa all'anno 2023 (tale documentazione dovrà essere presentata entro il 30/01/2024);
- e) nel caso di separazione tra coniugi: copia della sentenza di separazione omologata per coloro che risultano ancora anagraficamente coniugati;
- f) nel caso di procedimento esecutivo di sfratto in corso: copia della sentenza esecutiva di sfratto ad eccezione di quello intimato per morosità;
- g) copia di un documento di identità del richiedente, in corso di validità;
- h) autocertificazione dei requisiti richiesti in caso di ISE pari a zero o di ISE inferiore al canone di locazione per il quale richiede il contributo di locazione.

ART. 5 COLLOCAZIONE DEI RICHIEDENTI NELLA GRADUATORIA COMUNALE

I soggetti in possesso dei requisiti minimi, come individuato all'art. 1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti in fascia A) e in fascia B) sulla base delle diverse percentuali di incidenza canone/valore ISE.

In ciascuna delle due fasce A) e B) i soggetti richiedenti sono ordinati in base alla percentuale di incidenza canone/valore ISE e comunque sulla base dei criteri approvati con Deliberazione di G.R.Toscana n.402 del 30 marzo 2020 e s.m.i..

ART. 6 PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'Ufficio competente procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità entro il giorno 15 dicembre 2023.

Il Comune successivamente procede all'adozione della graduatoria provvisoria sulla base delle diverse percentuali di incidenza canone/valore ISE.

La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet per 15 giorni consecutivi. Contro il provvedimento con cui sarà stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso al Comune durante la pubblicazione della graduatoria stessa all'Albo Pretorio. Qualora, entro i termini, non sia inoltrata alcuna opposizione, la graduatoria definitiva sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'ente per 15 giorni consecutivi.

In presenza di opposizioni, le stesse saranno valutate da apposita Commissione Comunale, all'uopo nominata.

Saranno oggetto di valutazione i documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda.



**COMUNE DI BAGNONE
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
Piazza Marconi, 7 - cap 54021
AREA AFFARI GENERALI**

Entro il termine di ulteriori 30 giorni sarà definita la graduatoria definitiva che verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del comune per 15 giorni consecutivi.

ART. 8 CALCOLO/DETERMINAZIONE ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo decorre dal 01/01/2023 o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione nel corrente anno o dalla data di attribuzione della residenza anagrafica, fino al 31/12/2023.

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni. Il contributo è così determinato:

- a) per i nuclei rientranti nella fascia "A", il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di euro 3.100,00;
- b) per i nuclei rientranti nella fascia "B", il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo di euro 2.325,00.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle dotazioni finanziarie annue dedicate all'integrazione dei canoni di locazione.

L'importo minimo del contributo erogabile non può essere inferiore ad € 200,00.

A parità di incidenza del canone/ISE, al fine di redigere la graduatoria, sono stati prescritti i seguenti criteri sociali premianti:

- presenza nel nucleo familiare del richiedente di persone con disabilità accertata;
- presenza nel nucleo familiare del richiedente di minori a carico dello stesso

Nel caso in cui le risorse finanziarie non siano sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno teorico complessivo per entrambe le fasce "A" e "B", l'Amministrazione Comunale, applicherà riduzioni percentuali su tutte le quote spettanti, per garantire l'erogazione del contributo prioritariamente a tutti i soggetti presenti in fascia "A".

La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto.

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativo allo stesso periodo temporale.

Il contributo affitto di cui alla L. 431/98 non è cumulabile con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza, pertanto, il Comune, successivamente all'erogazione dei contributi, comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.



COMUNE DI BAGNONE
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
Piazza Marconi, 7 - cap 54021
AREA AFFARI GENERALI

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

E' inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo, il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica assegnato.



COMUNE DI BAGNONE
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
Piazza Marconi, 7 - cap 54021
AREA AFFARI GENERALI

ART. 9 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FONDO

Il contributo è erogato per il periodo 1° Gennaio 2023 - 31 Dicembre 2023 in un'unica soluzione.

Il Comune provvederà all'erogazione del contributo previa verifica della veridicità dei dati autocertificati al momento della presentazione della domanda e dietro presentazione, entro il 30 gennaio 2024, di:

- a) tutte le ricevute e/o estratto conto su carta intestata della banca, comprovanti il pagamento del canone locativo, anno 2023, debitamente compilate, sottoscritte e solo per le ricevute cartacee: bollate a norma di legge (le ricevute cartacee potranno essere presentate tutte assieme con l'apposizione di un'unica marca da bollo). Le ricevute da produrre in copia, dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente. Valgono come ricevute anche le distinte dei bonifici bancari o dei versamenti postali, contenenti i necessari dati identificativi. L'avvenuto pagamento del canone di locazione potrà essere dimostrato anche mediante apposita dichiarazione del proprietario (*corredata da fotocopia del suo documento d'identità*) attestante il regolare pagamento dell'affitto.
- b) (*se dovuto*) l'eventuale rinnovo del contratto e/o l'attestazione del pagamento della tassa di registrazione successiva alla prima annualità (oppure apposita dichiarazione del proprietario di casa attestante l'opzione della cedolare secca).
- c) le coordinate IBAN di un conto corrente bancario/postale, carta prepagata intestato al soggetto richiedente il contributo, sul quale poter accreditare quanto spettante.

Le ricevute e/o estratti conto, comprovanti il pagamento del canone locativo 2023, dovranno essere consegnati all'ufficio protocollo dell'Ente entro il giorno 30 gennaio 2024.

I contributi integrativi destinati ai conduttori potranno, in caso di morosità, essere erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima. L'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore (così come previsto dall'art. 11, comma 3 della L. 431/98 come modificato con L. 269/2004).

La mancata presentazione, entro il 31 gennaio 2024, della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza dal beneficio.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:

- a) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda non si darà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.



**COMUNE DI BAGNONE
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
Piazza Marconi, 7 - cap 54021
AREA AFFARI GENERALI**

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE.

L'entità del contributo non può in ogni caso superare l'importo del contributo originario.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

La liquidazione agli aventi diritto avverrà con apposita determina entro il termine del 30 marzo 2024.

ART. 10 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A TERZI

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute o di altra documentazione equipollente attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché gli stessi ne facciano specifica richiesta entro 60 giorni dal decesso, presentando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante lo stato giuridico di eredi.

ART. 11 CONTROLLI E SANZIONI

L'elenco degli aventi diritto al contributo potranno essere trasmessi agli Uffici della Guardia di Finanza, competenti per territorio, per i controlli previsti dalle Leggi vigenti.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune procederà a controllare, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, il dichiarante decade da ogni beneficio eventualmente ottenuto.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.



COMUNE DI BAGNONE
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
Piazza Marconi, 7 - cap 54021
AREA AFFARI GENERALI

ART. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa che il "Titolare" del trattamento è il Comune di Bagnone nella persona del sindaco pro tempore con Sede in Bagnone, piazza Marconi n. 7.

Il soggetto giuridico incaricato quale Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) è la Dott.ssa Gaetano Alessandra, facente parte della società Slalom Consulting srl corrente in Telese Terme (BN) che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: info@slalomsrl.it PEC: slalom@pec.inet.

I dati personali, che saranno acquisiti con la DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE 2022, saranno trattati

per:

- l'erogazione del contributo per l'integrazione del canone di locazione 2023;
- verificare la sussistenza dei requisiti necessari;
- la gestione del relativo procedimento, ivi incluse l'assenza di cause ostative alla partecipazione, fino alla sua conclusione.

Tali finalità rientrano nell'esecuzione dei compiti nell'interesse pubblico cui è soggetto il Comune (base giuridica Art. 6 par.1 lett. e Reg. UE 679/2016 "GDPR").

Tenuto conto delle finalità del trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio, ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà comportare l'impossibilità di partecipare al bando di cui in oggetto.

Il trattamento dei dati personali, in modalità sia cartacea, sia elettronica e/o automatizzata, è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4, paragrafo 2, del GDPR e precisamente: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

I dati saranno trattati esclusivamente nell'ambito dei processi amministrativi per l'esecuzione dei quali i suddetti dati sono stati comunicati dagli interessati per l'erogazione del contributo per l'integrazione del canone di locazione 2021. In particolare, i dati personali:

- saranno trattati dal Titolare e dalle persone da lui autorizzate o incaricate;
- potranno essere inseriti in atti e documenti conservati negli archivi, anche elettronici, dell'ente e/o conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- saranno diffusi, con eventuali omissioni, in quanto inseriti in atti ed altri documenti pubblicati sul sito internet dell'Ente in conformità alle norme sulla pubblicità degli atti e la trasparenza amministrativa delle pubbliche amministrazioni;
- potranno essere comunicati a soggetti terzi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;



**COMUNE DI BAGNONE
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
Piazza Marconi, 7 - cap 54021
AREA AFFARI GENERALI**

- potranno essere comunicati, in caso di richiesta, a soggetti terzi, in adempimento ad obblighi derivanti da norme inderogabili di legge o per l'accertamento e la persecuzione di reati.

Il Comune può, altresì, comunicare i dati personali di cui è titolare ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.

I dati oggetto della presente informativa non saranno trasferiti, se richiesti, in paesi terzi né ad organizzazioni internazionali.

I dati forniti dagli interessati sono registrati nelle banche dati cartacee e informatizzate su server del Comune ed ubicati all'interno della sede dello stesso e conservati per il periodo corrispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente. Gli stessi dati saranno trattati esclusivamente nell'ambito dei processi amministrativi per l'esecuzione dei quali sono stati comunicati dagli interessati.

I dati personali inerenti all'anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente.

Relativamente ai dati medesimi si potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 – "Diritto di accesso dell'interessato", 16 – "Diritto di rettifica", 17 – "Diritto alla cancellazione", 18 – "Diritto di limitazione al trattamento", 20 – "Diritto alla portabilità dei dati" del Regolamento UE 2016/679 nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 12 del Regolamento stesso.

Si potranno esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al seguente indirizzo segreteria@comune.bagnone.ms.it Nella Sua qualità di interessato al trattamento, si ha diritto anche di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell'art.77 del GDPR.

ART. 16 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998, alla L.R.T. 96/1996 e successive modificazioni e integrazioni, al decreto legislativo n° 109/1998, alla delibera G.R. n. 402/2020, alla delibera G.R. n.988/2021 e alle direttive regionali in materia.

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Bagnone telefonando al numero 0187.427828 o scrivendo al seguente indirizzo mail: elena.armanetti@comune.bagnone.ms.it.

Bagnone, 23/10/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Avv.Elena Armanetti



COMUNE DI BAGNONE
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
Piazza Marconi, 7 - cap 54021
AREA AFFARI GENERALI



COMUNE DI BAGNONE
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
Piazza Marconi, 7 - cap 54021
AREA AFFARI GENERALI



COMUNE DI BAGNONE
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
Piazza Marconi, 7 - cap 54021
AREA AFFARI GENERALI



COMUNE DI BAGNONE
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
Piazza Marconi, 7 - cap 54021
AREA AFFARI GENERALI